

Determinazione n.31/2008

Nell'adunanza del 28 marzo 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 100, 2° comma, della Costituzione che prevede la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che, nell'attuare la riforma del settore, ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuito le corrispondenti funzioni all'Agenzia delle entrate, disponendo che debbano essere esercitate attraverso la "Riscossione S.p.A.", costituita con capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dalla predetta Agenzia ed il 49 per cento dall'INPS;

vista la determinazione n.20/2006, con la quale questa Sezione ha segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze che, nei confronti di "Riscossione (ora Equitalia) S.p.A.", sussistono le condizioni per il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958 e ciò, ai fini dell'adozione del decreto di cui al precedente art. 3 della stessa legge, trattandosi di un soggetto costituito con apporto di risorse pubbliche al patrimonio (e con integrale sottoscrizione del capitale sociale);

visto che, anche a seguito delle sollecitazioni formulate nel programma annuale della Sezione e da parte del Presidente della Sezione stessa, è stato attivato il procedimento di sottoposizione al controllo di "Riscossione (ora Equitalia) S.p.A." ;

visto l'art. 36, comma 4-septies della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - introdotto in sede di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 - il quale ha disposto che "nei confronti della società di cui all'art. 3, comma 2, del (sopra menzionato) decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (e, quindi "Riscossione - ora Equitalia - S.p.A.") non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259";

considerato che "Equitalia S.p.A." mantiene immutati i presupposti di soggetto che fruisce di contribuzioni ordinarie pubbliche, ai sensi dell'art. 100, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 1 della legge (di attuazione) n. 259 del 1958;

considerato, altresì, che in ordine al controllo ed alle sue modalità, regolate dalla ripetuta legge n. 259/1958, è intervenuto uno specifico provvedimento legislativo, il quale ha escluso la forma dell'art. 12 della legge stessa, indicando la

preferenza per la diversa forma di controllo preordinata per gli enti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

ritenuto che l'intervento del legislatore – come per l'analogo caso di "Sviluppo Italia/ Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa", anche se in senso inverso quanto alle modalità di controllo – renda inutile, per assorbimento rispetto all'atto di livello primario, la formale emanazione del decreto di sottoposizione al controllo, che era stato richiesto da questa Sezione in assenza di specifiche prescrizioni normative;

ritenuto, quindi, che occorre attivare, nei confronti di "Equitalia Sp.A.", il controllo della Sezione e procedere alla consueta determinazione sui conseguenti adempimenti prescritti dalla cennata legge n. 259/1958, coordinando le norme di cui la Società è oggetto – fermi restando i termini dalle stesse stabiliti – con le preesistenti ed in particolare con quelle racchiuse nell'art. 16 del T.U. n. 1214/1934, in precedenza menzionato;

udito il relatore, Consigliere Antonio Ferrara;

DETERMINA

I - Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della "Equitalia S.p.A." (ex "Riscossione S.p.A.") – di seguito, per brevità, Società – previsto dalle leggi in premessa, viene esercitato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nelle stesse contemplate ed in particolare da quelle preordinate per gli enti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 259 del 1958.

II - La Società dovrà far pervenire alla Corte dei conti, entro i termini previsti dall'art. 4 della predetta legge n. 259 del 1958, il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile.

III - La medesima Società dovrà inoltre far pervenire in copia, alla Corte dei conti, entro quindici giorni dalla loro adozione o redazione:

- A) – gli atti e documenti contabili generali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel punto precedente, come, ad esempio, quelli aventi scopo di previsione, preconsuntivo, indirizzo, programmazione, pianificazione, sintesi, consolidamento, ecc.;
- B) – i verbali dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- C) – gli atti normativi (statuto e sue modifiche) ed organizzativi di rilevanza generale.

IV - Il Presidente del collegio sindacale e ciascun Sindaco, per gli atti e le operazioni individuali, dovranno far pervenire alla Corte dei conti, entro quindici giorni dalla loro redazione, le relazioni eventualmente presentate in corso di esercizio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 259 del 1958, nonché i verbali delle sedute e dei controlli eseguiti.

V - Il Ministero dell'Economia e delle finanze dovrà comunicare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad esso spettanti nei confronti della Società.

VI - Copia della presente determinazione sarà inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Presidente della Società ed al Presidente del Collegio dei Sindaci.

ESTENSORE
Antonio Ferrara

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 1° aprile 2008